

Perdite cristallizzate 2020, decisioni dell'assemblea e informativa sulla continuità aziendale

Evento > BILANCIO E OIC
A cura dell'ODCEC di Torino

16 aprile 2026

Gruppo di studi Bilancio e OIC
Prof. Fabrizio BAVA – Dott. Alberto Fasciola – Dott. Bruno Oliverio

ROAD MAP

Il Doppio Binario Normativo

- Gestione del disallineamento tra le perdite 2019 (regime Ordinario) e perdite 2020 (Scudo Covid)

Regole di Ingaggio Bilancio 2025

- Obbligo di disclosure in Nota integrativa e chiusura periodo di proroga

Assemblea approvazione bilancio 2025 (primavera 2026)

- Modalità di copertura definitiva (utilizzo riserve, versamenti, riduzione capitale sociale)



IL FONDAMENTO NORMATIVO: LO SCUDO COVID

Le fonti normative:

- Art. 6 co.1 D.l. 23/2020 - Scudo COVID;
- Art. 2446 cc - Articolo 2482 bis - Riduzione del capitale per perdite;
- Art. 2447 cc - Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale;
- Articolo 2482 bis cc - Riduzione del capitale per perdite;

I CONFINI DELLO SCUDO COVID



LA DICOTOMIA FISCALE : PERDITE 2019 VS PERDITE 2020

Perdite 2020:
Regime Emergenziale

- Applicazione esclusiva alle perdite emerse nel 2020 (successivamente esteso alle perdite 2021 e 2022);
- Sospensione totale degli obblighi civilistici fino all'approvazione del bilancio 2025;
- Indicazione separata in nota integrativa nei bilanci intermedi.

2025: L'ULTIMO MIGLIO DELLA DEROGA

- Con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025 termina il periodo di sterilizzazione.
- Le società devono ora verificare se la somma delle perdite residue (2020 + successive non coperte) supera un terzo del capitale sociale.
- Nei bilancio possono essere presenti perdite sterilizzate degli esercizi 2021 e 2022 (il cui quinquennio scade con l'assemblea di approvazione dei bilanci 2026 e 2027)-

Checklist Nota Integrativa 2025



Tracciamento delle perdite: indicazione separata delle perdite sterilizzate al 31/12/2020



Evoluzione: dettaglio di tutte le movimentazioni intervenute nel quinquennio (es. parziale copertura con utili successivi)



Separazione: Distinzione netta tra perdite 2020 e perdite maturate negli esercizi 2021-2025



Prospettive: illustrazione delle intenzioni degli amministratori per la copertura delle perdite.

Esempio testo Nota Integrativa 2025

Sì da evidenza che la perdita dell'esercizio 2020, pari a complessivi Euro [Importo], è stata interamente sterilizzata avvalendosi della facoltà di cui all'art. 6 del DL 23/2020.

Tale importo è stato mantenuto nettamente separato dalle perdite maturate negli esercizi successivi.

Nel corso del quinquennio, la suddetta perdita ha subito le seguenti movimentazioni:

[Dettagliare eventuale assorbimento parziale tramite utili 2021-2024 o utilizzo di riserve]

Esempio testo Nota Integrativa 2025

Gli Amministratori segnalano che, con l'approvazione del presente bilancio chiuso al 31/12/2025, giunge a naturale scadenza il periodo di sospensione quinquennale previsto dalla normativa emergenziale COVID per le perdite 2020.

Conseguentemente, si rinvia alle determinazioni dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio l'assunzione delle delibere in merito alla copertura Sì da evidenza che la perdita dell'esercizio 2020, pari a complessivi Euro [Importo], è stata interamente sterilizzata avvalendosi della facoltà di cui all'art. 6 del DL 23/2020.

Regole ordinarie: art. 2446 e 2447 c.c.

L'assemblea di approvazione del bilancio 2025 segna il ritorno integrale alle regole ordinarie.

Se, al netto degli utili accantonati, la somma delle perdite 2020 non coperte e delle perdite degli altri esercizi intacca il capitale sociale per oltre un terzo scatta l'obbligo inderogabile per l'Assemblea di adottare le misure di copertura definitiva.

MODALITA' DI COPERTURA DELLE PERDITE : L'ASSORBIMENTO TRAMITE RISERVE

Riserve disponibili: utilizzo prioritario degli utili portati a nuovo, riserve statutarie e riserve straordinarie.

Riserva legale: intaccabile solo dopo l'esaurimento delle riserve disponibili.

Riserve in sospensione d'imposta:
ultimo livello di assorbimento, richiede
attenta valutazione degli impatti fiscali.

MODALITA' DI COPERTURA DELLE PERDITE : L'INTERVENTO DEI SOCI




Versamento in conto capitale/a fondo perduto: iniezione diretta di liquidità per ripianare il deficit.



Rinuncia a crediti: i soci finanziatori possono rinunciare ai propri crediti verso la società. La rinuncia incrementa il patrimonio netto assorbendo la perdita, neutralizzando l'esborso finanziario.

MODALITA' DI COPERTURA DELLE PERDITE : RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE



Riduzione Proporzionale (art. 2446):
Adeguamento del capitale sociale al minor valore del patrimonio netto, mantenendolo sopra il minimo legale.

Azzeramento e Ricostituzione (art. 2447): Nei casi estremi in cui la perdita porti il capitale al di sotto del minimo legale. L'assemblea deve deliberare sulla ricostituzione del capitale sociale, la trasformazione della società o sul suo scioglimento.

GUIDARE LA TRANSIZIONE DALL'EMERGENZA ALLA SOLIDITÀ PATRIMONIALE.

Il bilancio 2025 non è solo una scadenza formale, ma l'occasione per ripulire il patrimonio netto dalle «scorie» del periodo COVID e ripristinare il pieno equilibrio civilistico della società.



Chiusura bilanci 2025

**Non applicazione norme transitorie
volte a neutralizzare gli effetti
devianti della crisi economica sulla
continuità aziendale**



- Art. 7 DL 23/2020
- Art. 38 quater DL 34/2020

Applicazione disposizioni ordinarie



- Art. 2423 bis c.c.
- Documento OIC 11

Rafforzamento «going concern»



Gestione preventiva

Art. 2086 c.c.

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale

Art. 3 D.lgs 14/2019 (CCII)

L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Continuità aziendale e principi contabili internazionali

Nell'ambito dei principi contabili internazionali il tema della continuità aziendale è disciplinato dallo **IAS 1** (*paragrafi 25 e 26*) dove è previsto che la direzione aziendale effettui, in fase di preparazione del bilancio, una **valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità di funzionamento**.

Inoltre, il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività, a meno che la direzione aziendale:

- non intenda liquidare o interrompere l'attività;
- o non abbia alternative realistiche a ciò.

Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio.

«Going concern» nella revisione legale

ISA ITALIA 570 (par. 2)

In base al presupposto della continuità aziendale, **il bilancio è redatto assumendo che l'impresa operi e continui ad operare nel prevedibile futuro come un'entità in funzionamento**. I bilanci redatti per scopi di carattere generale sono predisposti utilizzando il presupposto della continuità aziendale, a meno che la direzione intenda liquidare l'impresa o interromperne l'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte. I bilanci redatti per scopi specifici possono o meno essere predisposti in conformità ad un quadro normativo sull'informazione finanziaria per il quale il presupposto della continuità aziendale sia pertinente (per esempio, il presupposto della continuità aziendale non è pertinente per alcuni bilanci redatti a fini fiscali in particolari ordinamenti giuridici). Quando l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato, le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale.

Perdita della continuità aziendale

OIC 11 (par. 23)

Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo.

La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Perdita della continuità aziendale

OIC 11 (par. 23)

Di seguito si riportano alcuni esempi non esaustivi degli effetti che il mutato orizzonte temporale di riferimento può determinare sull'applicazione dei principi contabili nazionali in relazione a talune voci di bilancio:

- a) la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali" e dell'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali", tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;
- b) la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali" tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento al *fair value* per la determinazione del valore recuperabile;

Perdita della continuità aziendale

OIC 11 (par. 23)

- c)** l'esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto". La limitatezza dell'orizzonte temporale di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone saranno conseguiti;
- d)** la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
- e)** la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25 "Imposte sul reddito", alla luce delle mutate prospettive aziendali.

Perdita della continuità aziendale

OIC 11 (par. 24)

Quando, ai sensi dell'articolo 2485 del codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile, il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, **tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale.**

Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.

Perdita continuità aziendale

In presenza di situazioni di crisi che pongono incertezze sulla continuità aziendale



Non autorizzato l'abbandono della prospettiva della continuità aziendale nella valutazione delle voci di bilancio.

Accertamento ai sensi dell'art. 2485 di una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 cc



Utilizzo criteri di funzionamento ma con orizzonte temporale < 12 mesi (fino all'assemblea in cui si pone in liquidazione la società)

Adozione di criteri di liquidazione ma solo dopo formale avvio della procedura liquidatoria.

Situazioni di crisi che pongono incertezze significative sulla continuità aziendale

Gli amministratori devono effettuare analisi che consentono loro di evidenziare l'assenza di rischi e incertezze tali da compromettere la continuità aziendale.

Nel caso in cui si rilevino rischi e incertezze significative tali da compromettere la continuità aziendale occorre dare un'adeguata informazione in Nota Integrativa.

Una corretta ed esaustiva informativa riguarderà:

- Rischi individuati;
- Assunzioni effettuate;
- Eventuali piani aziendali futuri per fronteggiare i rischi;
- Ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte;
- Ricadute sulla continuità aziendale.

Relazione sulla gestione

Nella Relazione sulla gestione, nel caso in cui dovessero manifestarsi situazioni di crisi tali da compromettere la continuità aziendale, gli amministratori devono indicare, richiamandosi alla Nota Integrativa, le modalità e le attività che intendano intraprendere per ripristinare l'equilibrio economico finanziario.

Inoltre, occorre tenere in considerazione elementi quali:

- Le connessioni con le operazioni intraprese per garantire la continuità aziendale, con l'evoluzione strategica e futura dell'attività;
- L'illustrazione delle assunzioni alla base del piano e un esame più dettagliato concernente l'analisi macro e micro economica considerata;
- Scadenze delle passività e descrizione di come la società le gestisce o intende gestirle.